



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Sezione Misure di Prevenzione

Il Giudice delegato del procedimento nei confronti di Palmieri Cristoforo, definito con la confisca dei beni meglio indicati in seno ai decreti di primo e secondo grado;

visti gli artt. 57 e ss. D.lgs. n. 159/2011;

richiamato, in particolare, l'art. 57, co. 2, D.lgs. n. 159/2011;

rilevato che i compiti attribuiti dalla legge all'Amministratore giudiziario, quali, ex art. 57 D.lgs. n. 159/2011, la produzione dell'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze, e di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, nonché, ex art. 59 cit., l'assistenza al giudice delegato nell'udienza di verifica dei crediti, dopo la confisca di secondo grado, devono essere assolti dall'Agenzia, a norma dell'art. 38 D.lgs. n. 159/2011 comma 3, nella formulazione attuale (“*Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia [...]*”) e comma 7 (“*Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3*”);

atteso che, in senso contrario, non rileva il dato testuale contenuto nel secondo comma dell'art. 59 del decreto citato (“*All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante*”), che, nel prevedere la mera facoltà, per l'Agenzia, di partecipare all'udienza di verifica dei crediti, faceva riferimento ai casi di verifica anteriore alla confisca di primo grado, quando la stessa non era ancora subentrata nei compiti dell'amministratore giudiziario (*eo magis* nel testo attuale nella fase anteriore anche all'emissione del provvedimento di secondo grado);

ritenuto, pertanto, necessario che l'A.N.B.S.C., anche a mezzo del proprio coadiutore – il cui incarico può essere conferito o all'amministratore giudiziario già

nominato dal tribunale o ad altro soggetto fiduciario – collabori nella procedura di verifica dei crediti;

visto, poi, l'art. 58 D.lgs. n. 159/2011, a tenore del quale le domande di accertamento dei diritti dei terzi dovranno contenere:

- a) *le generalità del creditore;*
- b) *la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;*
- c) *l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;*
- d) *l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.*

[...] Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. E' facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria";

ritenuto di fissare il predetto termine perentorio per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti e dei diritti (reali e personali) dei terzi nella misura massima di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, mandando - a tal fine - all'A.N.B.S.C. per le relative notifiche (come espressamente previsto dall'art. 57, co. 2, cit.);

richiamato l'art. 59 D.lgs. n. 159/2011, giusta il quale, all'udienza di verifica dei crediti, *"Il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario [nдр: nel caso di specie, dell'A.N.B.S.C.] e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi della esclusione", quindi, "terminato l'esame di tutte le domande, forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria";*

ritenuto che - a fini di economia processuale - detto potere di acquisire, *ex officio*, opportune informazioni per la verifica della fondatezza delle domande dei terzi, possa esser esercitato, *medio tempore*, anche prima dell'udienza *ex art. 59 D.lgs. n.*

159/2011, salvo il successivo contraddittorio camerale innanzi al Giudice Delegato, alla presenza del coadiutore dell'A.N.B.S.C. ed eventualmente del Pubblico Ministero, oltre che degli interessati, i quali "*possono farsi assistere da un difensore*";

ritenuto, pertanto, che sia quanto mai opportuno acquisire - tramite l'A.N.B.S.C. - informazioni relative alle eventuali pretese creditorie, con particolare riferimento a quanto risulti, al riguardo, dalla documentazione attinente ai beni in confisca, nonché a quant'altro d'interesse ai fini dell'accertamento *de quo*, impregiudicata la successiva valutazione in ordine all'ammissione dei crediti in esito all'udienza *ex art. 59 D.lgs. n. 159/2011*;

ritenuto inoltre che, ai sensi dell'art. 58 comma 5-bis D.Lgs. n. 159/2011, deve delegarsi l'A.N.B.S.C., anche a mezzo del coadiutore, per la disamina delle domande, nonché per la redazione del progetto di stato passivo, rassegnando altresì le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda;

ritenuto, inoltre, che ai sensi dell'art. 58 comma 5 ter D.Lgs. cit., l'A.N.B.S.C., anche a mezzo del coadiutore, dovrà depositare il redatto progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti, mentre i creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca potranno presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza;

ritenuto, altresì, di doversi fissare sin d'ora la data dell'udienza di verifica dei crediti e dei diritti dei terzi *ex art. 59 cit.*, comunicandola a coloro che presenteranno, nel termine indicato, prescritto "*a pena di decadenza*", le domande di accertamento dei rispettivi diritti;

P.Q.M.

Visti gli artt. 57 e ss D.lgs. n. 159/2011,

FISSA

- il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, da effettuarsi a cura dell'A.N.B.S.C., per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti e dei diritti dei terzi;

- l'udienza in camera di consiglio, per il giorno 14 giugno 2023, Aula D, 2° piano, alle ore 12.30 per la verifica dei crediti;

MANDA L'A.N.B.S.C.,

ANCHE A MEZZO DEL PROPRIO COADIUTORE

- di notificare il presente provvedimento agli interessati, da individuarsi alla luce di tutta la documentazione attinente ai beni in confisca, effettuando all'uopo ogni opportuna ricerca;

- di provvedere, in relazione alle domande di accertamento dei crediti pervenute in cancelleria, ad acquisire ogni informazione utile, con particolare riferimento a quanto risulti, al riguardo, dalla documentazione attinente ai beni in confisca, nonché a quant'altro d'interesse ai fini dell'accertamento *de quo*;

- di depositare, entro venti giorni prima dell'udienza, il progetto di stato passivo, rassegnando altresì le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda;

- di assistere il giudice delegato all'udienza fissata per la verifica dei crediti;

AVVERTE

i creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca che hanno facoltà di presentare osservazioni scritte al progetto di stato passivo e di depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza;

MANDA LA CANCELLERIA

- per la comunicazione all'A.N.B.S.C. del presente provvedimento e di copia delle istanze di accertamento dei crediti, unitamente alla documentazione allegata a supporto delle medesime, che verranno depositate;

- per ogni altro adempimento di rito, ivi compresa la comunicazione del provvedimento al Pubblico Ministero.

Caltanissetta, 26.1.2023

Il Funzionario Giudiziario
ANGELA PILATO

Depositata nella Cancelleria del
Tribunale di Caltanissetta.
addì 26.01.2023

Il Funzionario Giudiziario
ANGELA PILATO



Il Giudice Delegato